



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
UDIENZA DEL 05.05.2023

Alle ore 13,45 compare l'Avv [REDACTED] in sostituzione dell'Avv [REDACTED] per parte procedente che insiste per l'assegnazione del credito pignorato riportandosi alla nota in atti anche in punto di liquidazione delle spese e competenze

Compare altresì l'Avv Camilla Bozzo per la parte esecutata la quale chiede che il Giudice voglia provveder alla verifica imposta dal disposto di cui alla Cass S.U. 9479/2023

Il giudice preso atto si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale emette la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti

Rilevato che il decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva risulta emesso sulla scorta di pretesa creditoria per contratto stipulato tra professionista e consumatore

Dato atto che in esito ai plurimi incidenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 9479/2023 ha enucleato tra gli altri i seguenti principi di diritto ha enucleato tra gli altri i seguenti principi di diritto, che: *“ Il giudice dell'esecuzione:*

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine

Dato atto che le allegazioni documentali in atti non rendono possibile il dovuto controllo sulla presenza di clausole atte ad incidere sulla legittimità ed estensione della pretesa creditoria sintetizzata nel decreto ingiuntivo versato in atti

PQM

Rinvia onde consentire al procedente le integrazioni documentali atte a rendere possibile il controllo ex officio di cui alla parte motiva alla udienza del 22.05.2023 ore 13,45 con termine alle parti per il deposito di note difensive nonché per la difesa di parte procedente per il deposito della integrazione documentale richiesta sino a tre giorni prima della udienza di rinvio

Verbale chiuso alle ore 15,18

Il Giudice
dott. [REDACTED]